

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per i Sigg.ri **ANDRIOTTA MATTEA** (C.F.: NDRMTT86C56H926P),
CINQUE MARIA ROSARIA (C.F.: CNQMRS72R48C514H), **DENTE ANNAMARIA** (C.F.: DNTNMR78H70C514B), **DI MILLO ROSA ANGELA** (C.F.: DMLRNG64T45A463I), **GIANDOLFI VINCENZO** (C.F.: GNDVCN74S04E885E), **GIULIANO FILOMENA** (C.F.: GLNFMN83P54Z112W), **PALLOTTA VERONICA** (C.F.: PLLVNC88H47I158C), **PRINCIGALLO GIOVANNA** (C.F.: PRNGNN80E59I158J), **ROMANI CRISTIANO** (C.F.: RMNCST70R16E715T), **RUGGIERO STEFANIA** (C.F.: RGGSFN85H68H926C), rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Foggia, Via P. Telesforo n. 25, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;
- **Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.**
- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo**

2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca –**

Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

20446;

- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828;
- **Della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Foggia;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA

I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, in possesso di laurea, hanno conseguito i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l' Universidad Nebrija, Madrid, Spagna.**

I predetti titoli, come tutti i titoli esteri, **devono essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, hanno presentato apposita domanda, al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, i predetti ricorrenti proponevano domanda di inserimento sia nelle G.P.S. sia negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

“qualora il titolo d’accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Successivamente **l’Ambito Territoriale di Foggia, procedeva a pubblicare le note oggi impugnate con le quali, nel richiamare gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. 51/2021**, dove si precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, **procedeva ad escludere gli odierni ricorrenti dalle dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità concorrere:** ***A) all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All’attribuzione degli incarichi a tempo***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Alla luce di quanto fin qui affermato, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Comunicazione di Esclusione emesse dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828, la **Comunicazione di Esclusione**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021, prot. n. 11227,
sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

MOTIVI

**VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA
DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE
DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL
10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST.
VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO..**

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona,
ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148, e soprattutto
l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.**

La Convenzione di Lisbona, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002
n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco
riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.

Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il
supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter
come corso universitario di specializzazione.**

**Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti
presso l' Universidad Nebrija di Madrid, Spagna, non è
regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs.
28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento
di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata**

dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato da codesto On.le Tar del Lazio **nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.**

Nella decisione, infatti, il Collegio ha precisato che *"la fattispecie non risulterebbe essere sussumibile nell'ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paese membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di "equipollenza", inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all'estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, **tuttavia, al Collegio preme precisare come l'art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell'elemento teleologico. In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento "finalizzato" recepito nel nostro ordinamento postula che sia l'Autorità***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

competente che l'iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all'estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l'art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all'accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quest'ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest'ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca."

Orbene, i ricorrenti che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite **I'Universidad Nebrija di Madrid, Spagna**, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, a seguito della nota prot. n. 25348 emanata dal M.U.R. in data 17.08.2021, **si vedranno non accolta e dichiarata improcedibile l'istanza di riconoscimento presentata.**

La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'articolo 2, attribuisce alle Università il

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento delle specializzazioni universitarie estere, e all'art. 5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere la nota n. 25348 del 17.08.2021 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Convenzione di Lisbona.

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone, infatti, che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

assunzione docenti e per l’inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.

Alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, pertanto, possono partecipare coloro che sostanzialmente dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle Gps) ed il 20 luglio 2021 abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS agli elenchi aggiuntivi, ovvero un titolo utile all’inserimento nella prima fascia delle GPS sia su posto comune sia su sostegno al fine di favorire l’attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale in possesso della più adeguata competenza (abilitazione e/o specializzazione all’insegnamento).

Resta, dunque, ferma la disciplina di cui all’O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all’O.M. 60/2020.

Evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero e che **ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA**

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE** dovendo per gli stessi valere il regime
già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 nonché
espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS
– ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono
emanazione della medesima procedura di composizione delle
GPS:

diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe
un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che
accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate
dall'Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e
2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono
agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da
quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato
relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS
nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS,
non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano
avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo
conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto domanda
di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il
riconoscimento del titolo in Italia.

Del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo
non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'estero nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020.

Di conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione *"la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020.

Non sono state, infatti, espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di riconoscimento, anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.

Successivamente l'ambito territoriale di Foggia, procedeva a pubblicare le note oggi impugnate con le quali procedeva ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza.

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Foggia, nell'emettere la comunicazione con la quale viene "*disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale*", **ha**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.

Il presupposto da cui parte l'ambito territoriale è il D.M. 51/2021, artt. 1, comma 1 e 2, comma 1. Peccato però che per gli odierni ricorrenti **sussiste, dunque, la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia sia per i posti di insegnamento comune su classe di concorso che per i posti di sostegno di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60\2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero. **L'aver presentato domanda di riconoscimento**, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020**, e anche il Ministero stesso, **pubblicando la nota m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0026309.29.09.2020**, nel fornire agli Uffici Scolastici Regionali le precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzioni docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, ha statuito che se ***"il titolo***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

estero sia requisito d'ingresso per l'inserimento in GPS, sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente, e i possessori di tali titoli sono immessi con riserva in graduatoria in attesa dell'emissione del decreto di riconoscimento".

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto della nota del M.U.R. **prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati.

L'Amministrazione scolastica, infatti, non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella I Fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella I fascia delle G.P.S.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi, competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una

regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all’estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all’amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell’atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell’istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte. La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l’esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l’illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. “riedizione del potere

amministrativo” relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all’estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all’amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell’atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

L’attività di valutazione ha ad oggetto l’idoneità dell’istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l’accesso immediato, l’accesso con misure compensative ovvero l’accesso parziale, nel senso indicato dall’evoluzione della disciplina comunitaria.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Foggia, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo delle note impugnate, emanate in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Uguualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dagli odierni ricorrenti, non solo l'Ambito Territoriale di Foggia è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è

assolutamente illegittimo.

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3
COST.**

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

- a) discriminare gli odierni ricorrenti escludendoli sia dalle G.P.S. che dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..

Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni resistenti, l'A.T. di Foggia che in primo luogo ha inserito i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., e successivamente il M.U.R. con l'emissione della nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 con la quale è

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati, **che procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza**, violano palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) gli odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, **l'esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall'Ambito Territoriale di Foggia convenuto in giudizio **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Se, poi, i ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nella I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esecutiva dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui i Decreti di Esclusione emessi dagli Uffici Scolastici provinciali siciliani, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento, la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Comunicazione di Esclusione emesse dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227, **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emesse dall'Ambito Territoriale di Foggia, del **Decreto**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, della **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **del D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

Il fumus, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

all'estero, in corso di riconoscimento, si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa di tali Comunicazione di Esclusione, gli odierni ricorrenti, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischiano adesso di vedersi preclusa loro la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.**

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. art. 55 c.p.a., tanto da giustificare l'inserimento, in via provvisoria, degli odierni ricorrenti **negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. e permettere loro di concorrere al conferimento di incarichi di supplenza entro il 31 DICEMBRE 2021.**

In poche parole, gli odierni ricorrenti, **qualora non gli fosse consentito di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., non avranno possibilità di concorrere al conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato che vengono stipulati entro il 31 Dicembre 2021,** *gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta ai ricorrenti di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.**

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.

Gli odierni ricorrenti, pertanto, adesso si trovano costretti a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui i docenti perderebbero il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirli.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negando loro l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dando loro la possibilità di concorrere: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59,**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee..

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione dei ricorrenti merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nella I Fascia degli Elenchi Aggiuntivi delle G.P.S. e dell'eventuale reintegro in servizio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;

- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

NEL MERITO:

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,
- **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828;
- **ANNULLARE i singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- **ANNULLARE la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi privati;

- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Foggia di procedere al reinserimento dei ricorrenti, per insegnamento su posto di sostegno, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021, prot. n. 10828;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021, prot. n. 11227;
- Copie domande di inserimento nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi presentate dai ricorrenti;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 19.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli stessi.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

INSTA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Foggia al seguente indirizzo telematico:

<http://www.ustfoggia.it/category/pubblici-proclami> dei seguenti dati:

- Autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- Indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;
- Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

Con Osservanza.

Serra San Bruno/Roma, 19.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi